

TRIBUNALE DI RAGUSA

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ART. 6.1 PRIMO COMMA (PROPOSTA D'ACCORDO CON I CREDITORI)

Il sottoscritto

– [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] in seguito anche denominato "Debitore", rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Peligra, codice fiscale PLGNNZ70T05M088P, e nel suo studio elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti, nunzio.peligra@avvragusa.legalmail.it,

PREMESSO

A) che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.2 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (in quanto imprenditore che non raggiunge la soglia di fallibilità ex art 1 Legge fallimentare) ed a cagione della subita perdita del lavoro e dell'andamento della attività economica intrapresa, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);

C) che il Debitore ha presentato istanza per l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 7 comma 1 bs L. 3 del 2012 all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa che a sua volta ha nominato quale Gestore della Crisi la dott. Maria Nannara ai sensi del comma i9 dell'art 15 della Legge n. 3 del 2012,

D) che sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all'art. 9.3-bis della Legge 3/2012



(allegata sub A) e i documenti richiesti dall'articolo 9.2 della Legge 3/2012 (allegati sub B);

E) che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del Debitore (comunque meglio precisati negli allegati sub b1 e b2):

DEBITI:

- a) euro 42.055,00 Riscossione Sicilia Spa, riferito a debiti verso Inps, Amministrazione finanziaria, Camera di Commercio, Comune di Ragusa, Comune di Ragusa, Prefettura di Ragusa,
- b) euro 165.020,22 Intesa San Paolo Spa, costituito da € 141.969,84 quale residuo saldo del mutuo fondiario n. 60978418, € 10.006,96 quale saldo del finanziamento n. 73289647 , € 6.240,14 quale saldo debito per apertura di credito in c/c ed € 6.240,14 per spese legali,
- c) euro 23.389,36 Ifis Npl quale saldo di svariati finanziamento nei Findomestic Spa, Compass Spa, Intesa San Paolo Spa,
- d) euro 11.736,43 Itacapital Srl, quale procuratore di Kruk Italia Srl
- e) euro 3.909,89 Comune di Vittoria
- f) euro 5.490,00 compensi OCC per l'attività svolta.

Le classi ed i relativi importi dei suddetti debiti, sono analiticamente esposte nella Relazione del Gestore della crisi di cui all'art. 15 comma 6 e dell'art. 9 comma 2 legge 3 del 2012 a firma della dott.ssa Nannara Maria depositata in uno al presente ricorso.

BENI E/O CREDITI:

- a) piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione in [REDACTED], in Catasto al Fgl 67 part. 1404 sub 38, del valore commerciale di euro 81.302,50
- b) piena proprietà del vano garage in [REDACTED] in Catasto al Fgl 67 part.lla 1404 sub 22 , del valore commerciale di euro 4.550;
- c) credito da lavoro dipendente erogato da Ortoimballaggi Srl con sede legale in Acate C.da Fossati per complessivi euro 1.600 circa mensili.

F) che a fronte dello scenario economico di cui al precedente punto E) il debitore ed il Gestore della crisi, Dottoressa Maria Nannara, ha predisposto proposta di accordo



con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli articoli 7 e 8 della Legge 3/2012, proposta che prevede, a petto della conservazione del patrimonio immobiliare, la soddisfazione del credito dei creditori ipotecari in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, con una moratoria di 12 mesi, per un importo complessivo di euro 52.512,30 a cui debbono aggiungersi le spese della procedura di sovra – indebitamento per euro 5.490,00, da versarsi come segue:

- soddisfacimento in prededuzione del compenso dell'OCC per euro 5.490, di cui euro 1.586 alla consegna della relazione ed il residuo in tre rate mensili a partire dal mese successivo alla omologa della Proposta di Accordo;
- soddisfacimento del creditore Intesa San Paolo Spa per l'importo di euro 31.000,00 in 132 rate mensili di euro 234,84, con una moratoria iniziale di mesi 12 per permettere al debitore di pagare le spese in prededuzione ed onorare il debito accesso ed i creditori di modico importo,
- soddisfacimento dei seguenti creditori :

Comune di Ragusa, al chirografo, euro 291,91 in misura pari al 10% del credito in un'unica soluzione a saldo e stralcio, entro 60 giorni dall'omologa

CCIAA di Ragusa al chirografo per euro 10,30, in misura pari al 10% del credito in un'unica soluzione a saldo e stralcio, entro 90 giorni dall'omologa

Regione Sicilia al chirografo, euro 22,16, in misura pari al 10% del credito in un'unica soluzione a saldo e stralcio, entro 90 giorni dall'omologa

Comune di Vittoria al chirografo euro 198,55 in misura pari al 10% del credito in un'unica soluzione a saldo e stralcio, entro 120 giorni dall'omologa

Prefettura di Ragusa, al chirografo euro 256,72 in misura pari al 10% del credito in un'unica soluzione a saldo e stralcio, entro 180 giorni dall'omologa

- soddisfacimento dei restanti creditori nella misura di euro 20.732,66 in n. 132 rate mensili di euro 157,06 a partire dal dodicesimo mese successivo all'omologa della proposta.

G) che il dott. Bianchi, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9.2, attestazione sulla fattibilità del piano stesso in data 1.10.21, allegata al *sub* B5, facendo ivi constare che:



- 1) il creditore munito di ipoteca riceve un pagamento non inferiore a quello realizzabile sulla base del valore di mercato (requisito richiesto dall'articolo 7.1 Legge 3/2012);
- 2) presumibilmente il piano di riparto del presente accordo raggiungerà il consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (come richiesto dall'articolo 11.2 della Legge 3/2012);
- 3) il reddito da lavoro del debitore può garantire le esigenze economiche del nucleo familiare, nonché il soddisfacimento di tali crediti nella misura ed alle scadenze ivi indicate.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Debitore, come sopra rappresentato e difeso unitamente al Gestore della crisi,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ragusa,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta, precisando a tale scopo che nella procedura esecutiva 120/2018 R.G. Es. Tribunale di Ragusa è stata fissata la vendita del 12.10.21,

DISPONENDO

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre



sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Si allegano:

A) Relazione del gestore della Crisi e relativi allegati.

 Avv. Nunzio Peligra



Tribunale di Ragusa

Il Giudice dott. Giovanni Giampiccolo,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 9, L. 3/2012 e successive modifiche, depositata il 12.10.2021 da [REDACTED] i [REDACTED] ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, avuto riguardo al luogo di residenza o sede principale del debitore;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3; infatti il debitore risulta versare in una situazione di sovraindebitamento, come attestato dalla procedura immobiliare esecutiva pendente, per un credito di molto superiore alle attuali capacità reddituali; il debitore inoltre:

a) non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dai procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio di cui al capo II della legge n. 3 del 2012;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai suddetti procedimenti;

c) non ha subito, per cause a lui imputabili, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo di cui all'art. 14 della legge n. 3;

d) ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La proposta contiene, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 3, l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e la documentazione reddituale e contabile richiesta, oltre l'indicazione della composizione del nucleo familiare e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia.

In quanto proposta dopo la modifica normativa di cui al dl 137/20, convertito con modificazioni nella legge 176/20, entrata in vigore il 25.12.20, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprensiva della indicazione *se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore*. Va inoltre precisato che la cessione del quinto dello stipendio (credito privilegiato del lavoratore) non "trasforma" il credito da finanziamento sottostante, che resta chirografario se non assistito da cause legittime di prelazione.

Rilevato che alla proposta di accordo è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione di fattibilità redatta dall'OCC dott.ssa Nannara Maria;

visto l'art. 10, L. 3/2012;

P.Q.M.



fissa l'udienza del 13.12.2021 ore 10.00 ss nella stanza del Giudice, al secondo piano del Palazzo di Giustizia;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC o del proponente a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax entro il giorno 3.11.2021;

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura dell'OCC (ove tecnicamente possibile);

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

onera i creditori di far pervenire entro il 3.12.2021 all'OCC, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, con l'avviso che **in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta medesima nei termini in cui è stata loro comunicata;**

asigna al ricorrente termine fino all'udienza per documentare l'avvenuta presentazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, come previsto dall'art. 9, comma 1, L. 3/2012.

Ragusa, 19/10/2021

Il Giudice

Giovanni Giampiccolo



Il sottoscritto **Avv. Nunzio Peligra** nella sua qualità di difensore di [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.
16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012, come modificato dal DL 90/2014
convertito nella Legge 114/2014, attesta che la presente copia del ricorso per
ammissione alla procedura di composizione della crisi (Ist. N. 3 dep. Il
14.10.21) e del successivo provvedimento del Giudice Dott. G. Giampiccolo
emesso in data 19.10.21 nel procedimento RG 6/2021 Tribunale di Ragusa è
conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico dal
quale è stata estratto.

Ragusa, 22.10.21

avv. Nunzio Peligra

